



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 156

Cancellazione dai registri

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Oltre che nei casi previsti dal codice o da leggi speciali, il lavoratore e' cancellato dai registri:

- 1) per morte;
- 2) per permanente inabilita' al lavoro portuale;
- 3) per avere raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4) a domanda;
- 5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro senza giustificato motivo piu' di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi;
- 6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 5 e 6 dell'articolo 152. I riabilitati sono reinscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili. L'inabilita' di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo e' accertata da una, commissione istituita presso la capitaneria di porto e composta:
 - 1) dal medico di porto di ruolo, presidente;
 - 2) da un medico designato dall'istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - 3) da un medico designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Contro le risultanze della, visita sanitaria di cui al precedente comma e' ammesso ricorso, entro sessanta, giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il ministero della marina mercantile e composta:
 - 1) dal capo del servizio competente del ministero della marina mercantile, presidente;
 - 2) da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto, appartenente all'Alto commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
 - 3) da due medici designati, rispettivamente, dall'istituto nazionale per la previdenza sociale e dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - 4) da un medico designato dall'organizzazione sindacale competente. Le designazioni di cui ai nn. 2 a 4 del precedente comma non possono cadere su sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato. Gli accertamenti di cui sopra

hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore.

Versione in vigore dal 21 aprile 1952 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-156-cancellazione-dai-registri/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it